CITTÀ DI
CORREGGIO

ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 43 del 28 Aprile 2023

MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022. DECORRENZA 1° GENNAIO 2023

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2022, di scioglimento del Consiglio Comunale e di contestuale nomina del dr. Salvatore Angieri quale commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente sino all'insediamento degli organi ordinari, ai sensi di Legge;

con i poteri del Consiglio Comunale

con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Stefano Gandellini

assume il seguente atto:

VISTO l'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (i.u.c.), che si compone dell'imposta municipale propria (i.m.u.), del tributo sui servizi indivisibili (ta.s.i.) e della tassa sui rifiuti (ta.ri.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della iuc contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della tari;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 il consiglio comunale determina la disciplina della tari, concernente tra l'altro:
  1) i criteri di determinazione delle tariffe;
  2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee;
  5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla iuc richiama l'art. 52 del d.lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa tari;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, dell'imposta unica comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (tari);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (iuc- tari) approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 28 febbraio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'autorità di regolazione per energia ambientale (arera) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico/finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- il D.lgs. n. 116 del 3/9/2020, in attuazione della direttiva ue in materia dei rifiuti e sulla nuova classificazione dei rifiuti, ha apportato modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (testo unico ambiente) in particolare agli articoli: 183 riguardante in particolare la definizione di rifiuti urbani, 184 che detta le regole sulla classificazione dei rifiuti suddividendoli in urbani e speciali e 238, comma 10, riguardante il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- il comma 1 lettera b-ter dell'art. 183 del tua tra la definizione di rifiuti urbani ricomprende oltre, a quelli domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, anche quelli indifferenziati e da raccolta

differenziata provenienti da altre fonti che siano similari per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato l-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato l- quinquies ma esclude i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e deli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- l'art. 184, comma 3, lett. c) dispone che sono speciali i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo cioè quelli previsti dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- che pertanto l'art. 184 ammette che anche nelle zone di lavorazione industriali si producano rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 649, della legge 147/2013 dispone che nella determinazione delle superfici assoggettate alla tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che il comune provvede con il proprio regolamento a individuare le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive alle quali estendere l'esenzione dal tributo;
- il consolidato orientamento della corte di cassazione che, in tema di tassa smaltimento rifiuti, prevede l'assoggettamento alla tarsu l'area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e, dunque, alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di prodotti finiti in altri locali dell'unico complesso aziendale, atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione (cass. 24 marzo 2021 n.8336);
- l'art. 30, comma 5 del d.l. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 stabilisce che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1^ gennaio dell'anno successivo;

RICHIAMATA la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla tqrif) e relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- nel territorio in cui opera il comune è presente e operante l'ente di governo dell'ambito Atersir (agenzia territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti), previsto ai sensi del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011n n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di ente territorialmente competente prevista dalla deliberazione Arera 443/2019;
- Atersir con deliberazione di consiglio d'ambito n. 11 del 11 aprile 2022 ha approvato la prima applicazione del testo unico della qualità nel settore dei rifiuti urbani di Arera, individuando, per tutte le gestioni ato dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello schema i della matrice di cui alla tabella 1 allegata al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani tqrif;
- il tqrif si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'ente territorialmente competente che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il comune che gestisce la suddetta attività in economia;

RICHIAMATA la propria deliberazione consigliare n. 39 del 29 aprile 2022 con la quale si è preso atto del posizionamento della gestione nello schema i) della matrice, di cui alla tabella 1 allegata al testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani tqrif di Arera, per quanto attiene

gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, approvato da Atersir con deliberazione del consiglio d'ambito n. 11 del 11 aprile 2022;

VISTE le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di Arera relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (tqrif) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tari ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (art. 6 e 10 del tqrif);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del tqrif), sulla base delle indicazioni dell'autorità;
- la procedura di presentazione dei reclami scritti (art. 17 del tqrif);
- il termine, la modalità e la periodicità della riscossione e la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da arera (art. 23,24,25,26 e 27 del tqrif);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 del tqrif);

RICHIAMATO l'art. 9 comma 8 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (iuc-tari) che, per il solo anno 2022, ha disposto delle riduzioni a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate connesse al reddito isee ordinario;

PRESO ATTO del perdurare di una particolare congiuntura sfavorevole e del conseguente disagio economico in cui versano le famiglie;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 9 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (iuc-tari) che, per il solo anno 2022, ha disposto agevolazioni a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini;

VISTO l'art. 1, commi 669 e 670 della legge n. 197 del 29/12/2022 (legge di bilancio 2023) nei quali si dispone la proroga al 3 marzo 2023 la fine dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in corso;

DATO ATTO che nel territorio comunale si è registrato l'arrivo di profughi ucraini, e che molti di questi risultano essere ospitati da privati cittadini;

RAVVISATA la necessità di adeguare il regolamento tari per recepire le disposizioni di cui alla delibera Arera n. 15/2022 riguardanti:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (art. 14 e 14-bis del regolamento comunale)
- la decorrenza delle variazioni, sia riduzioni quanto in aumento, del tributo dovuto, sulla base delle indicazioni dell'autorità (art. 14 e 14-bis del regolamento comunale);
- la procedura di presentazione dei reclami scritti (art. 19 del regolamento comunale);
- il termine, la modalità e la periodicità della riscossione e la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da Arera (art. 13 e 18 del regolamento comunale);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 16 e 19 regolamento comunale);

RAVVISATA inoltre la necessità di confermare anche per l'anno 2023 un'agevolazione per le famiglie in difficoltà economica legata al reddito isee e un'agevolazione a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini, si propongono al consiglio comunale le seguenti modificazioni al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (iuc-tari):

1) modifica del comma 8 dell'art. 9 "ulteriori riduzioni ed esenzioni" nel seguente modo:

"ART. 8). a favore delle utenze domestiche "residenti" per il solo anno 2023 vengono previste le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari aventi un valore isee ordinario pari o inferiore a euro 10.000,00;
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico aventi un valore isee ordinario pari o inferiore a euro 20.000,00;
- l'abbattimento sulla quota variabile della tariffa non comprende la componente collegata alla misurazione puntuale;
- l'applicazione della riduzione è riconosciuta a pena di decadenza, a condizione che gli interessati presentino, entro il 31/07/2023, una dichiarazione redatta su apposito modello dalla quale risulti la sussistenza dei presupposi per l'accesso all'agevolazione oltre che allegare copia dell'attestazione del reddito isee ordinario in corso di validità alla data di presentazione della relativa dichiarazione;
- nel caso di applicazione della presente riduzione non è applicabile la riduzione prevista alla lettera c) comma 1 dell'art. 9."

2) modifica del comma 9 dell'art. 9 "ulteriori riduzioni ed esenzioni" nel seguente modo:

"ART. 9). per il solo anno 2023 viene riconosciuta:

- a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini nella propria abitazione – utenze domestiche "residenti" - una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare dell'ospitante desunto dall'anagrafe della popolazione residente, dunque senza tenere conto del numero di profughi ospitati, in deroga a quanto previsto dall'art.11 comma 2 lettera a) del regolamento comunale tari;
- a favore delle famiglie ospitanti profughi ucraini in immobili di proprietà, o comunque a loro disposizione, diversi dalla propria abitazione di residenza – utenze domestiche "non residenti" - una riduzione della quota fissa e della quota variabile, determinata dal fatto che saranno entrambe calcolate secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 lettera b) del regolamento comunale tari, senza quindi tenere conto del numero di profughi ospitati;
- in entrambe le fattispecie di cui sopra non vengono inoltre addebitate le vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale;
- le suddette agevolazioni verranno riconosciute d'ufficio sulla base delle dichiarazioni di ospitalità rese al sindaco in qualità di autorità di pubblica sicurezza a far data dalla proclamazione dello stato di emergenza.";

VISTO lo schema di regolamento tari -**allegato A** in cui viene proposto il testo già coordinato con le modifiche ;

CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. i regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del d.l. 228/2021, come convertito dalla legge nr. 15

del 25/02/2022, ha disposto che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

PRESO ATTO che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011 “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), dall'imposta municipale propria (imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (tasi) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 92 adottata dal consiglio comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto:” Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi. adesione dei comuni di Fabbrico, Rolo e S. Martino in Rio” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 – funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “e’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli comuni. la potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal funzionario responsabile del servizio tributi dell’unione comuni pianura reggiana individuato con deliberazione di giunta dell’unione pianura reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal dirigente dell’area finanziaria in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTO il parere dei Revisore dei conti;

DECRETA

1) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) - allegato A - annesso alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che le minori entrate determinate dal riconoscimento, per le annualità 2023, delle agevolazioni di cui all'art. 9 commi 8 e 9 del Regolamento TARI trovano copertura mediante applicazione dell'avanzo vincolato anno 2022;

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il 1° gennaio 2023;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TARI, sarà pubblicato sul portale del Federalismo Fiscale istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2023 come disposto dall'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011.

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 18.8.2000 n.267, al fine di consentire agli uffici la predisposizione degli atti conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Dr. Salvatore Angieri
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dr. Stefano Gandellini
(firmato digitalmente)